



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

LOTTO 7)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ASOLO
Via G. D'Annunzio, 1
31011 ASOLO (TV)
C.F. 83001570262 - P.IVA 00813400264

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/05/2017
Alle ore 24.00 del :	31/05/2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/05
-------------------------------	--------------



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicuratori:

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la presente assicurativa;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

Primo rischio assoluto: Forma di assicurazione contro i danni ove il danno viene indennizzato fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate., nonché copi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.



Polizza All Risks Opere d'Arte n.

Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi –escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente–superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7) OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.

Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: per tramite del Broker incaricato;
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti liquidatori devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7);
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli assicuratori al Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori , che hanno assunto il rischio derivante dall'Assicurazione n. in persona del

Art.15) ONERI FISCALI

Gli Oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art.17 – Durata del contratto - Facoltà annuale di recesso

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza

Art.18 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

Art.19 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 20 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Prevalgono alle Condizioni Generali

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori indennizzano i danni materiali e diretti e le perdite materiali causate, durante il periodo di assicurazione, ai beni assicurati - anche se di proprietà di terzi - posti nell'ambito della/e ubicazione/i od entro i limiti territoriali specificati nell' Allegato (modulo), sempre che siano indicati gli importi delle relative somme assicurate alle varie Sezioni I e II, derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Esclusioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate, sia per ordine delle autorità, che quelli inconsideratamente arrecati dal Contraente e/o dall'Assicurato e da terzi, allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 – Esclusioni

E' convenuto tra le parti che l' Art. 1) "Esclusioni" delle Condizioni Generali, si intende abrogato e sostituito come segue:

a) Sono esclusi i danni e le perdite, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:

a 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri su ordinanze di governi o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

a 2) qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente clausola, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o alla minaccia di, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l' intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.



Polizza All Risks Opere d'Arte n.

La presente clausola esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da, o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questa.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

a 3) direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o comunque pericolose o contaminanti, di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- da armi o congegni che utilizzano la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista in questa sotto-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

a 4) verificatisi in occasione di trasporti o/e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei locali di cui all'ubicazione dichiarata, salvo specifiche deroghe.

a 5) causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;

a 6) qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; subiti da:

a 7) meccanismi, parti elettriche e/o elettroniche causati da guasti meccanici o elettrici;

a 8) vetri e/o cristalli posti a protezione dei beni assicurati;

b) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

b 1) lavori di rifiniture, riparazioni, restauri, tintura, pulitura, rimessa a nuovo, sostituzione di cornici ed operazioni similari che abbiano causato un danneggiamento diretto al bene assicurato;

b 2) logorio, usura, deterioramento graduale, vizio intrinseco;

b 3) tarme, vermi;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli Assicuratori indennizzano solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito i beni assicurati, causati da o dovuti a:

c 1) corrosione, ossidazione, ruggine;

c 2) variazione di temperatura, umidità;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli Assicuratori indennizzano solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 3 — Pagamento del premio e decorrenza della garanzia



Polizza All Risks Opere d'Arte n.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 — Buona fede

A parziale deroga degli Artt. 2) e 4) delle Condizioni Generali, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come dichiarazioni inesatte od incomplete rese all'atto della stipulazione dell'Assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto all' indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

Gli Assicuratori hanno, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5— Denuncia alle Autorità

Ad integrazione di quanto indicato all'Art. 7) "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali, in caso di sinistro di presumibile origine dolosa il Contraente e/o Assicurato deve altresì fare, nei 5 giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, denuncia all' Autorità competente del luogo. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa agli Assicuratori.

Art. 6 — Comunicazioni

E' convenuto tra le parti che l'Art. 10) "Comunicazioni" delle Condizioni Generali, si intende abrogato e sostituito come segue:

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere trasmesse per iscritto dall'una all'altra, unicamente per tramite del Broker: Aon Spa, Viale della Repubblica, 96 – 31100 Treviso.

Art. 7 — Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

- a) Resta convenuto tra le Parti che, con espresso riferimento all'art. 1908 del Codice Civile, il valore dei beni assicurati è stabilito sulla base della "stima accettata" .
Pertanto, in caso di sinistro che interessi detti beni, si darà luogo all'indennizzo del danno sulla base dei valori indicati nella stima senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
- b) In caso di perdita o danno ad un bene assicurato avente un particolare incremento di valore in quanto parte di coppia o serie, gli Assicuratori, a discrezione dell' Assicurato, risarciranno:
 - 1) la somma assicurata per l'intera coppia o serie divenendo a pieno titolo proprietari dell' intera coppia o serie e riservandosi di prenderne possesso — oppure
 - 2) il valore del singolo bene danneggiato, più il deprezzamento subito dalla coppia o serie.

Art. 8 — Pagamento dell' indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art 13) "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali, gli Assicuratori provvederanno al pagamento del sinistro entro 30 giorni dalla valutazione del danno.

Art. 9 — Ritrovamento dei beni

Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna a comunicare entro 30 giorni agli Assicuratori il ritrovamento o il recupero parziale o totale dei beni persi o sottratti.

Se i beni sono recuperati prima del pagamento del relativo indennizzo, l'Assicurato riprenderà il possesso dei beni. In tal caso gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento delle eventuali spese di riparazione o restauro e dell'eventuale riduzione del valore del bene in conseguenza del sinistro.

Se i beni sono recuperati successivamente al pagamento del relativo indennizzo, l'Assicurato, previa comunicazione da inviarsi agli Assicuratori entro 30 giorni dalla data del recupero, potrà riacquistare i beni al costo dell'importo liquidatogli meno le eventuali spese di riparazione o restauro e l'eventuale riduzione del valore del bene in conseguenza del sinistro.

Art. 10 - Diminuzione Somme Assicurate e Alienazione dei beni



Polizza All Risks Opere d'Arte n.

Nei casi di diminuzione della somma assicurata o di alienazione parziale o totale dei beni oggetto della presente assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato potrà domandare in qualsiasi momento agli Assicuratori la conseguente diminuzione del premio e gli stessi provvederanno a rimborsare la quota di premio pagata e non goduta, al netto delle tasse governative. Nel caso che detta diminuzione della somma assicurata sia dovuta a un sinistro, l'Assicurato non ha diritto a tale rimborso .

Art. 11— Assicurazione in nome e per conto di chi spetta

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Resta stabilito e convenuto tra le parti che le azioni e tutti i diritti sorgenti dall'Assicurazione non potranno essere esercitati dal Contraente.

L'indennizzo non potrà essere effettuato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Art. 12 —Rinuncia alla rivalsa

Gli Assicuratori, dietro richiesta del Contraente e/o Assicurato e a condizione che l'Assicurato non lo eserciti, rinunceranno ad esercitare il diritto alla rivalsa nei confronti di qualsiasi responsabile del danno o della perdita, salvo il caso di dolo.

Art. 13 — Colpa Grave

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti e le perdite causati ai beni assicurati determinati e/o agevolati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, salvo per i danni da furto.

Art. 14 — Allarmi e Protezioni

Relativamente ai danni da furto è condizione essenziale per l'efficacia dell' Assicurazione:

- a) che le protezioni siano completamente ed effettivamente operanti allorché i locali vengano lasciati incustoditi;
- b) che i sistemi di allarme (ove esistano) siano oggetto di una verifica annuale attuata da tecnici qualificati e siano sempre attivati allorché i locali vengano lasciati incustoditi; in caso contrario l' eventuale sinistro verrà liquidato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile a termini di polizza; resta comunque inteso che qualora in caso di sinistro detti sistemi di allarme non funzionino per fatto indipendente dalla volontà dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali, ciò non pregiudica il diritto all'indennizzo totale del sinistro;
- c) dette protezioni non siano eliminate o modificate contro gli interessi degli Assicuratori senza il loro preventivo consenso scritto;
- d) qualora il Contraente e/o l'Assicurato venga a conoscenza dell'eventuale malfunzionamento dell'impianto d'allarme o, qualora previsto, della disattivazione del collegamento di detto impianto con Istituti di Vigilanza privati o Forze di Pubblica sicurezza, ne dia comunicazione al Broker, non appena ne abbia la possibilità.

Art. 15 - Guasti cagionati da ladri

La presente Assicurazione copre i danni subiti a fissi ed infissi, agli impianti di protezione e allarme qualora non siano già assicurati sotto un'altra voce, causati in occasione di furto o rapina, tentati e/o consumati, fino alla concorrenza di EUR 10.000,00 per sinistro.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 17 - Recesso

L'Assicurato può disdettare la presente assicurazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Broker. L'Assicurato avrà diritto al rimborso pro-rata del premio pagato, a condizione che nessun sinistro sia stato aperto sotto questa assicurazione. L'Assicurazione può essere disdettata anche dagli Assicuratori o da altri per loro conto, tramite preavviso scritto di 30 giorni da inviarsi all' Assicurato, con copia da inviarsi al Broker. Gli Assicuratori avranno diritto al premio maturato in pro-rata.



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

Art. 18 — Acquisto di nuovi beni

Nel caso in cui, durante il periodo di copertura, l'Assicurato acquisti un nuovo bene, rientrante come tipologia nell'ambito dei beni assicurati, lo stesso si intenderà automaticamente assicurato per il prezzo di acquisto (comprovato da ricevuta/fattura) e il relativo premio verrà calcolato pro-rata, a condizione che:

- detto bene/i non superi il 10% della somma globale assicurata;
- l'Assicurato ne dia comunicazione agli Assicuratori entro 60 giorni dalla data di acquisto del citato bene/i.

Art. 19 - Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni).

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 20 - Scoperto

Si precisa che in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini della presente assicurazione restando il rimanente 20% (con il minimo di € 10.000,00) a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Beni affidati a Restauratori / laboratori / depositi

La copertura si intende estesa, senza obbligo d'avviso agli Assicuratori, ai trasporti e alla giacenza dei beni assicurati, nell'ambito del territorio italiano, affidati a restauratori / laboratori di pulizia / depositi fino ad un limite massimo del 20% dell'intera somma assicurata.

E' condizione essenziale ai fini della copertura giacenza che i locali siano dotati d'impianto d'allarme. Ai fini della copertura trasporti, resta convenuto tra le Parti che:

- sono esclusi i danni o le perdite causati o risultanti da:
 - furto da o di veicoli lasciati incustoditi;
 - furto di beni lasciati comunque incustoditi;
- che i beni vengano adeguatamente imballati, tenendo in considerazione la loro natura e le circostanze del trasporto stesso. Qualora detta condizione non venga rispettata, gli eventuali sinistri verranno liquidati previa detrazione di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile a termini di polizza.

SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate
1	Museo Civico	Opzione base: € 2.500.000,00 Variante 1): € 5.000.000,00 Variante 2): € 7.500.000,00 a Primo Rischio Assoluto
2	Archivio Storico	
3	Cattedrale di Asolo	
4	Altre ubicazioni	

Scomposizione del premio



Città di Asolo

Polizza All Risks Opere d'Arte n.

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Suddivisione premio lordo

Sezione Incendio	€	
Sezione Furto	€	
Sezione Elettronica	€	